


Allegato alla deliberazione di C.C. n. 17 in data 06.08.2014

COMUNE DI RESANA
Provincia di Treviso



REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA COMPONENTE TASI
(TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI)
DEL TRIBUTO I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 06.08.2014

Indice

- Articolo 1 – Oggetto
- Articolo 2 – Soggetto attivo
- Articolo 3 – Presupposto impositivo
- Articolo 4 – Soggetti passivi
- Articolo 5 – Immobili soggetti al tributo
- Articolo 6 – Base imponibile
- Articolo 7 – Determinazione delle aliquote
- Articolo 8 – Servizi indivisibili
- Articolo 9 - Esenzioni
- Articolo 10 – Ulteriori esenzioni e riduzioni
- Articolo 11 – Dichiarazione
- Articolo 12 – Versamenti
- Articolo 13 – Importi minimi
- Articolo 14 – Accertamenti
- Articolo 15 – Sanzioni ed interessi
- Articolo 16 – Riscossione coattiva
- Articolo 17 – Rimborsi
- Articolo 18 – Funzionario responsabile
- Articolo 19 – Accertamento con adesione
- Articolo 20 – Contenzioso tributario
- Articolo 21 – Rinvio
- Articolo 22 – Disposizioni finali

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, disciplina la componente TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) del tributo I.U.C. (Imposta Unica Comunale) di cui alla Legge 27 dicembre 2013, n.147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative.

Articolo 2

Soggetto attivo

1. Soggetto attivo del tributo è il Comune di Resana relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interante o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Articolo 3

Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, così come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
2. E' considerata abitazione principale anche l'unità immobiliare ad essa assimilata per legge o per regolamento ai fini dell'imposta municipale propria.

Articolo 4

Soggetti passivi

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili di cui all'articolo 2 del presente regolamento. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria; al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, i possessori e i detentori possono effettuare il versamento del tributo in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione

delle aliquote. La restante parte è dovuta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
4. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Articolo 5

Immobili soggetti al tributo

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo.
2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Quest'ultima è tale quando è destinata in modo effettivo e concreto a servizio o ornamento di un fabbricato, mediante un'oggettiva, durevole e funzionale modificazione dello stato dei luoghi.
3. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
4. Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.

Articolo 6

Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria di cui all'art.13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n.201 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n.214 e ss.mm.ii..
2. Per la determinazione del valore delle aree edificabili si applica quanto previsto dal regolamento comunale disciplinante l'Imposta Municipale Propria. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2 del Decreto Legislativo n.504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Le medesime disposizioni si applicano per le unità censite nella categoria catastale F/2 afferenti ai fabbricati collabenti.
3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati inagibili e di fatto non utilizzati, come definiti dal regolamento comunale disciplinante l'Imposta Municipale Propria, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del codice di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n.42, la base imponibile è ridotta del 50 per cento.
5. Le riduzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 non sono cumulabili.

Articolo 7

Determinazione delle aliquote

1. Il Consiglio Comunale, con deliberazione avente natura regolamentare, approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e i costi alla cui copertura la TASI è diretta.
3. Il Consiglio Comunale con la deliberazione di cui al comma precedente può ridurre le aliquote fino all'azzeramento.
2. In mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'articolo 1 – comma 169 – della Legge 27 dicembre 2006 n.296.

Articolo 8

Servizi indivisibili

1. Con la deliberazione di approvazione delle aliquote, di cui al precedente articolo, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Articolo 9

Esenzioni

1. Sono esenti dal tributo:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dal Comune, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la Legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera, a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. L'esenzione si applica a condizione che gli immobili stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà, di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dall'ente non commerciale utilizzatore. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del Decreto Legge 24.01.2012 n.1 convertito dalla Legge 24.03.2012 n.27.
2. Nel caso in cui gli immobili di proprietà del Comune situati sul proprio territorio siano utilizzati da terzi soggetti, questi ultimi sono tenuti al versamento a favore del Comune della quota del tributo di competenza dell'occupante.

Articolo 10

Ulteriori esenzioni e riduzioni

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI, il Comune può stabilire l'applicazione di riduzioni ed esenzioni ai sensi del comma 679 dell'art.1 della Legge 27.12.2013 n.147.

Articolo 11 Dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo con modello messo a disposizione dal Comune. A tal fine si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

Articolo 12 Versamenti

1. Il tributo è calcolato per anni solari in base ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. Nel calcolo dei giorni di possesso, il giorno di cessione e stipula viene computato in capo all'acquirente.
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune rende disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su richiesta del contribuente. Il Comune può altresì procedere autonomamente all'invio ai contribuenti dei modelli preventivamente compilati, fermo restando che in caso di mancato invio il soggetto passivo è comunque tenuto a versare il tributo dovuto in autoliquidazione.
3. Il versamento del tributo dovuto per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997 n.241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17 in quanto compatibili. Per l'anno 2014 il versamento della prima rata è effettuato entro il 16 ottobre 2014.
4. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo del tributo dovuto per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n.360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno d'imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre anzidetto, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l'anno 2014 la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote deliberate per l'anno in corso.
5. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, anche con riferimento a situazioni particolari.

6. Il tributo è, di norma, versato autonomamente da ciascun soggetto passivo; tuttavia non saranno sanzionati i versamenti effettuati da un coobbligato solidale anche per conto degli altri, purchè la somma versata rispetti la totalità dell'imposta relativa all'immobile condiviso.
7. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo.

Articolo 13

Importi minimi

1. Il tributo non deve essere versato qualora esso sia pari od inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
2. Parimenti il Comune non esegue rimborsi del tributo nel caso in cui l'importo da rimborsare risulti pari od inferiore ad Euro 12,00.

Articolo 14

Accertamenti

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n.472 e successive modificazioni.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni; richiedere

dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, con esenzione di spese e diritti.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice Civile.

Articolo 15 **Sanzioni ed interessi**

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta dovuta, con un minimo di Euro 50,00.
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta, con un minimo di Euro 50,00.
3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 14 – comma 3 – del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, si applica la sanzione da Euro 100,00 a Euro 500,00.
4. Le sanzioni previste dai precedenti commi sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare dell'imposta deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n.471. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente.
7. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento, oppure di eventuale dilazione di pagamento laddove consentito per legge o per regolamento comunale, si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 16 **Riscossione coattiva**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che non sia stato emesso un provvedimento di sospensione, coattivamente secondo le disposizioni legislative vigenti al momento in cui è effettuata la riscossione coattiva.
2. Il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'atto impositivo è divenuto definitivo.

Articolo 17

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sull'importo dell'imposta da rimborsare sono corrisposti gli interessi al tasso legale, con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

Articolo 18

Funzionario responsabile

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato un funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 19

Accertamento con adesione

1. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 così come disciplinato dal vigente Regolamento Comunale in materia di Entrate.

Articolo 20

Contenzioso tributario

1. Per il contenzioso in materia di tributo per i servizi indivisibili si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.

Articolo 21

Rinvio

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative vigenti applicabili al tributo per i servizi indivisibili.
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

Articolo 22

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.